

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3380

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUFFO, FOLENA, ZANELLA, MAURA COSSUTTA, SASSO, CENTO, BENVENUTO, DEIANA, GRANDI, GIULIETTI, TIDEI, RUSSO SPENA, BOVA, CAMO, CHIAROMONTE, BOATO, BANDOLI, BULGARELLI, PANATTONI, CARRA, DAMERI, PIGLIONICA, ROCCHI, RUGGHIA, SCIACCA, BELLINI**

Modifica all'articolo 176 del codice penale in materia di concessione della liberazione condizionale per decorso di tempo dal fatto costituente reato

*Presentata il 12 novembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le cronache giudiziarie ci rappresentano sovente gli esiti distorti e terribili della lentezza e della incertezza del nostro sistema giudiziario. Tra questi vi sono i casi, non infrequenti, di persone la cui colpevolezza viene accertata a molti anni dal fatto commesso, in condizioni di vita e in contesti sociali e relazionali affatto diversi da quelli in cui maturarono le circostanze del reato, e che di conseguenza sono costretti a subire l'esecuzione di una pena che li fa precipitare in un passato che ormai è alle loro spalle. In questi casi la pena detentiva, invece di tendere alla rieducazione del condannato, come vorrebbe la Costituzione, tende a riportarlo in un contesto di sofferenza e di emarginazione, quale è

indubbiamente quello penitenziario, vanificando anni di sacrificio e di impegno tesi appunto ad un autonomo e soddisfacente inserimento sociale, alla costruzione di una intensa vita di relazione, a una piena soddisfazione di sé.

Di casi di questo genere abbiamo sentito spesso negli ultimi anni: da quello clamoroso e paradossale di Adriano Sofri (e Ovidio Bompreschi e Giorgio Pietrostefani), che dalle colonne di alcuni dei più diffusi giornali quotidiani e settimanali contribuisce a formare l'opinione pubblica sulle scelte tragiche che attraversano il nostro tempo, a quello della signora che una volta comparve in televisione a raccontare dei suoi figli quasi adolescenti, abbandonati a casa dopo il

suo arresto per un reato commesso quando loro non erano ancora nati. Si tratta di casi in cui il burocratico esercizio del potere di punire confligge con il comune senso di giustizia e per i quali l'ordinamento dovrebbe avere una possibilità di autocorrezione, senza che di volta in volta sia chiamato in causa il

potere di grazia del Capo dello Stato. Alla previsione di questa possibilità è volta la presente proposta di legge elaborata sulla base di una analoga proposta presentata al Senato nella scorsa legislatura da parlamentari di gruppi e di schieramenti diversi, con il contributo dell'associazione Antigone.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 176 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Al di fuori dei casi disciplinati dai precedenti commi, il condannato alla reclusione può comunque essere ammesso alla liberazione condizionale quando siano trascorsi più di venti anni dal fatto per il quale è stato condannato, sempre che in libertà, ovvero durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere insussistente il pericolo che commetta altri reati ».

€ 0,26



\*14PDL0037020\*